

Rep. n. 749/2016

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

CONTRATTO DI CONCESSIONE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÉ LA ESECUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) - CUP B44I11000140006 - CIG 5893884AEE -----

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di gennaio, presso la residenza del Comune di Campagnano di Roma in Piazza C. Leonelli, n.15; Innanzi a me Dott. Tindaro Camelia Segretario Comunale, abilitato a rogare gli atti di cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, IV comma, lett. c) e domiciliato per la carica presso il Comune di Campagnano di Roma: -----

SONO COMPARI

da una parte: -----

In rappresentanza del Comune di Campagnano di Roma, di seguito anche solo "Amministrazione Concedente" o "Concedente", l'Arch. Andrea Scarponi, nato a Roma il 08/02/1972, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Responsabile del Settore VI, nominato dal Sindaco con proprio decreto n. 11 del 28/11/2014, domiciliato per la carica presso il Municipio di Campagnano di Roma - Piazza Cesare Leonelli n. 15, Codice Fiscale 03056800588; -----

Dall'altra parte: -----

il Sig. Pasi Giuliano, nato a Bagnacavallo (RA) il 31/05/1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma

nella sua qualità di Consigliere – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società CEIR Società Consortile Cooperativa, con sede legale in Ravenna Cap 48123 - Viale Giuseppe di Vittorio, 64 - Codice Fiscale 00085050391 - n. REA RA-73568, in base ai poteri al medesimo conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 20/05/2015, di seguito anche solo “*Concessionario*”, ed in rappresentanza del socio consorziato, esecutore del presente contratto, La Terra srl con sede in Anagni (Fr) Via Belvedere Vascale 4, Codice Fiscale 02610940609. -----

PREMESSO CHE

- a) con determinazione a contrarre n. 627 del 14/08/2014, il Concedente, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, pur sempre nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 23/2000 della Regione Lazio, ha indetto una gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti nonché la esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica mediante il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi (FTT); -----
- b) a seguito di gara a mezzo di procedura aperta il servizio è stato definitivamente aggiudicato al Concessionario con determinazione dirigenziale n. 79 del 13/02/2015; -
- c) in data 17/03/2015 sono state inviate alla Prefettura di Roma con note Prot. nn. 4458 e 4459, le richieste di informativa antimafia rispettivamente per La Terra S.r.l. e CEIR Società Consortile Cooperativa; -----
- d) che in data 18/03/2015 la Prefettura di Roma con note Prot. nn. 79764/2015 e 79589/2015 ha trasmesso le suddette richieste alle competenti Prefetture di Frosinone per la La Terra S.r.l. e Ravenna per CEIR Società Consortile Cooperativa; -----
- e) la Prefettura di Frosinone con nota Prot. n. 28834 del 06/11/2015 - assunta al Prot.

n. 41294 del 25/11/2015 - ha comunicato che nei confronti della società La Terra S.r.l. non risultano sussistere le cause interdittive di cui agli articoli 84 c. 3 e 91 c.VI del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.; -----

f) alla data odierna non è pervenuto riscontro dalla Prefettura di Ravenna alla richiesta di cui sopra; -----

g) si rende necessario sottoscrivere il relativo contratto anche in assenza dell'informazione del Prefetto, così come previsto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011; -----

h) e' stata acquisita al prot. n. 4045 del 26/01/2016 la lettera dalla quale si rileva il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010; -----

le Parti concordano circa l'opportunità di disciplinare in un unico documento contrattuale tutti i reciproci accordi correlati alla concessione del servizio di cui alla precedente premessa sub lettera (a) atteso il collegamento causale che lega sotto il profilo strutturale e funzionale le obbligazioni assunte dalle Parti. -----

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I - NORME GENERALI -----

Articolo 1. Premesse, definizioni ed allegati -----

1.1 Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -----

1.2 Pur se non acclusi al presente Contratto, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso: -----

(I) le offerte tecnica ed economica, presentati dal Concessionario in sede di gara. -----

(II) bando, disciplinare di gara e documentazione ad essi allegata; -----

1.3 Nell'ambito del presente Contratto, le espressioni qui di seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito: -----

“Adeguamento normativo”: interventi atti a mettere a norma l’Impianto, rendendolo perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, gli interventi riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), la stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d’impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale, nonché l’adeguamento alle norme riguardanti l’Inquinamento luminoso.

“Concessione”. Il diritto attribuito al Concessionario di progettare, realizzare e gestire gli interventi descritti all’Articolo 2 (Oggetto) del presente Contratto. -----

“Corrispettivo Annuale”. Il corrispettivo dovuto, su base annua, dall’Amministrazione Concedente a favore del Concessionario per l’esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto; -----

“Efficienza energetica di un impianto”. Risultato della realizzazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico. -----

“Esercizio dell’Impianto di illuminazione pubblica”: la conduzione, il controllo, l’Adeguamento normativo e la Manutenzione dell’Impianto nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del Capitolato. L’affidamento in custodia comporta le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni. -----

“F.T.T.” Finanziamento Tramite Terzi, consistente nell’anticipazione da parte del Concessionario di tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente Contratto con successivo recupero, in tutto o in parte, dall’introito dei ratei di ammortamento secondo le previsioni del Piano economico finanziario predisposto dal Concessionario. -----

“Gestione o esercizio degli impianti”. Con questo termine s’intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai

regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del Capitolato prestazionale. -----

“Manutenzione ordinaria”. L’esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto, o di un suo componente, e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l’impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali Lampade, Alimentatori, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc. -----

“Manutenzione programmata-preventiva”. L’esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l’insieme degli interventi per la sostituzione delle sorgenti luminose e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale nonché gli interventi atti a contenere i fenomeni di corrosione e/o ossidazione alla base dei pali di sostegno. -----

“Manutenzione straordinaria”. Tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, compresi gli interventi atti a ricondurre, a seguito di guasto, il funzionamento dell’impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto stesso e comunque tutte le operazioni attinenti alla messa a norma, alla messa in sicurezza ed al ripristino della funzionalità degli

impianti in seguito a calamità naturali, atti vandalici, terremoti, sinistri stradali, sommosse, tumulti. Sono ricompresi nella manutenzione straordinaria tutti gli interventi iniziali mirati ad una efficienza energetica ed al contenimento dell'inquinamento luminoso disciplinati e realizzati in regime di FTT attraverso uno specifico piano economico finanziario di ammortamento del capitale investito dal Concessionario allegato al presente contratto. -----

“Ristrutturazione e riqualificazione”. Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione degli elementi costitutivi dell'impianto, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e rifacimento degli impianti. ----

Articolo 2. Oggetto del Contratto -----

2.1 Il Comune di Campagnano di Roma, come sopra rappresentato, in qualità di Concedente, conferisce al Concessionario che, in persona come sopraindicata, accetta, la gestione della pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti, la fornitura di energia elettrica, nonché la esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica mediante il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi (FTT). -----

2.2 In particolare, formano oggetto del presente Contratto le seguenti attività: -----

- a) la progettazione e realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico, di efficientamento e di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi (di seguito F.T.T.); -----
- b) Gestione integrata (intesa come esercizio e conduzione) della rete e degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del presente contratto esistenti alla data odierna, o installati dal Concessionario ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto allegato al

presente atto sotto la lettera “A”, ovvero quegli impianti anche futuri installati a cura del Concedente e dati in gestione al Concessionario; -----

c) la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti oggetto di consegna, od installati dal Concessionario ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche illustrate dal citato Capitolato come integrate dal Concessionario nei disciplinari manutentivi presentati in sede di progetto-offerta, nelle parti più vantaggiose per il Concedente. -----

d) la manutenzione straordinaria iniziale di tutti gli impianti affidati in gestione, a totale carico ed onere del Concessionario (in regime di FTT), previsti dal Progetto Esecutivo finalizzata alla messa a norma ed all’efficientamento della pubblica illuminazione. -----

e) L'intestazione e volturazione dei contratti di fornitura di energia elettrica relativi agli impianti affidati in concessione; -----

Il concessionario dovrà provvedere a sue spese alla fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione. All'inizio ed alla fine dell'appalto verranno redatti, per ciascun quadro elettrico, i verbali relativi alla lettura dei contatori, che conterranno le letture e le matricole dei contatori medesimi. -----

2.3 Le attività che formano oggetto del presente Contratto sono meglio descritte nel Capitolato Speciale di Appalto e nell’offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, e si intendono qui integralmente richiamate. Il Capitolato Speciale di Appalto regola la Concessione del servizio di illuminazione degli spazi pubblici (applicazioni stradali, piste ciclabili, vie pedonali, piazze, giardini, parchi e aree pubbliche, patrimonio monumentale) mediante l’Esercizio dell’Impianto di illuminazione pubblica di proprietà o nella disponibilità, dell’Amministrazione concedente. -----

2.4 A norma dell'art. 2.4 del Capitolato d'appalto, l'eventuale estensione della concessione a nuovi singoli impianti dovrà essere preventivamente concordata tra l'amministrazione concedente ed il Concessionario. -----

2.5 Ai sensi del comma 4 e 5 del D. Lsg. N. 163/2006, il concessionario, dichiara, quale consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006 che la presente concessione sarà eseguita dalla consorziata ditta La Terra Srl, con sede in Anagni (FR), Via Belvedere Vascale n. 4 - Codice Fiscale 02610940609. -----

Articolo 3. Diritto di esclusiva e variazione della consistenza -----

3.1 Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito al Concessionario il diritto di esercitare il servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune. -----

3.2 Le Parti convengono sin d'ora che, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di privativa al fine di progettare, realizzare e gestire sul territorio del Comune di Campagnano di Roma le nuove reti di illuminazione stradale e monumentale, che in futuro si rendessero necessarie per effetto di adeguamenti normativi espressamente richieste e successivamente approvate dall'Amministrazione Concedente. -----

3.3 Le Parti convengono espressamente che detti interventi, in quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno considerati a carico dell'Amministrazione Concedente, ed eseguiti dal Concessionario applicando i prezzi indicati dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lazio vigente al momento della loro esecuzione dedotto dell'eventuale ribasso offerto. Fanno eccezione a quanto espresso nel precedente periodo quegli interventi di sostituzione, integrazione e/o di ampliamento ricadenti nei termini e secondo le modalità del progetto-offerta prodotto dal Concessionario in sede di gara. -----

3.4 Le parti convengono che per le eventuali voci non ricomprese nel suddetto Prezzario, si procederà in contraddittorio all'Analisi dei Prezzi. I predetti Prezzi

Unitari così elaborati saranno comunque ribassati secondo la medesima percentuale offerta in sede di gara. -----

3.5 Saranno parimenti eseguiti dal Concessionario e liquidati separatamente dall'Amministrazione Concedente, secondo le modalità di contabilizzazione sopra indicate, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

3.6 Nell'ipotesi prevista al precedente articolo 3.3, fatta salva l'applicazione dell'art. 6.2, ultimo periodo del presente contratto, le Parti convengono che il corrispettivo spettante al Concessionario sarà calcolato secondo quanto previsto all'art. 7.15 del Capitolato e precisamente: -----

(I) dividendo il corrispettivo annuale di cui all'art. 6.1 del presente contratto per la potenza nominale delle n. 743 lampade attualmente allacciate pari a 65.320,78 watt (scaturiti da 572.210,00 KWh indicati nell'audit energetico posto a base di gara dal Concedente); -----

(II) il coefficiente ottenuto dalla suddetta operazione sarà moltiplicato per la maggiore potenza impegnata del parco lampade (espressa in watt), come risultante a seguito dell'installazione dei nuovi punti luce; -----

(III) nel predetto calcolo si dovrà tener conto delle variazioni del corrispettivo annuo a seguito di aumenti e/o diminuzioni tariffarie (energia elettrica, ISTAT, etc) intervenute nel corso degli anni. -----

3.7 Gli interventi ricadenti nel diritto di esclusiva del Concessionario e gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sugli impianti in quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno oggetto di contabilità separata predisposta dal Concessionario. Tali interventi saranno liquidati dall'Amministrazione Concedente ad ultimazione e conseguente verifica degli stessi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. -----

Articolo 4. Servizi ulteriori e manutenzione straordinaria -----

4.1 Le Parti concordano che l'affidamento di ulteriori servizi potrà essere negoziato se ed in quanto compatibile con la normativa applicabile al rapporto concessorio. -----

4.2 Le parti convengono espressamente che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre, a seguito di guasto, il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso e comunque tutte le operazioni attinenti alla messa a norma, alla messa in sicurezza ed al ripristino della funzionalità degli impianti in seguito a calamità naturali, atti vandalici, sinistri stradali, terremoti, sommosse, tumulti, saranno affidati dall'Amministrazione Concedente al Concessionario, secondo le modalità indicate all'art. 8 del Capitolato sulla base della Tariffa dei Prezzi di cui al Bollettino Ufficiale Regione Lazio vigente al momento della loro effettuazione, al netto del ribasso offerto in sede di gara. -----

4.3 Per quanto riguarda l'aspetto economico i lavori di manutenzione straordinaria verranno liquidati al Concessionario, ai sensi dell'art. 44 del Capitolato, per stati di avanzamento dei lavori ai sensi del D.P.R. 207/10 e s.m.i., sulla base di fatture autorizzate, da pagare entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture stesse. -----

Articolo 5. Finanziamento degli interventi -----

5.1 Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente Contratto e finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

- gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ivi comprese tutte le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la completa redazione degli elaborati progettuali necessari ai lavori di messa a norma ed efficientamento degli

impianti, in conformità con la vigente normativa; -----

- gli oneri per la gestione dell'impianto e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria – questa ultima limitatamente a tutti gli interventi iniziali mirati ad una efficienza energetica ed al contenimento dell'inquinamento luminoso – per tutta la durata della Concessione. -----

5.2 Il recupero, in tutto o in parte, degli importi finanziati dal Concessionario è previsto attraverso l'introito delle quote di ammortamento, secondo le previsioni del piano di ammortamento e i contenuti del Piano economico-finanziario presentato dal Concessionario ed allegato al presente contratto che ne forma parte integrante. -----

Articolo 6. Corrispettivo Annuale e modalità di pagamento -----

6.1 Il valore complessivo del contratto è di € 2.278.626,20 oltre IVA. Fermo quanto previsto agli artt. 5.01 e 44 del Capitolato, il Corrispettivo annuale del Contratto è pari a Euro 113.931,31 (dicesi euro centotredicimilanovecentotrentuno/31), oltre IVA, compreso oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza pari a € 724,00 ed è articolato secondo il piano economico finanziario allegato al presente atto sotto la lettera "B", come di seguito sintetizzato: -----

a) quanto ad € 33.156,99 (trentattremilacentocinquantasei/99) quale quota canone annuo (Xa) per la fornitura energetica, parametrato su n. 743 punti luce; -----

b) quanto ad € 64.344,77 (sessantaquattromilatrecentoquarantaquattro/77) quale quota canone annuo (Xb) per la gestione del servizio oggetto della Concessione parametrato su n. 743 punti luce; -----

c) quanto ad € 16.429,55 (sedecimilaquattrocentoventinove/55) quale quota canone annuo (Xc) *per l'ammortamento dei lavori di adeguamento normativo degli impianti alle normative vigenti* parametrato su n. 743 punti luce; -----

6.2 Ai sensi dell'art. 7.06 del Capitolato, il corrispettivo annuo di cui al precedente art. 6.1 potrà variare per effetto di errori nel censimento o per la non piena

disponibilità delle sorgenti luminose e dei relativi valori di targa. Le rettifiche dovranno risultare nel verbale da redigere in contraddittorio tra le Parti all'atto della consegna del singolo impianto ai sensi dell'art. 7.09 del Capitolato. Eventuali variazioni sia in positivo sia in negativo comprese in una stima del 5% non porteranno comunque a variazioni del corrispettivo annuale sopra indicato. -----

6.3 La fatturazione degli importi relativi al Corrispettivo Annuale avverrà in dodici rate posticipate di pari importo, pari ad un 1/12 del Corrispettivo Annuale e decorreranno dall'inizio del mese successivo alla data del verbale di consegna degli impianti e di presa in carico delle opere relative alla messa a norma ed efficientamento energetico, realizzate dal Concessionario secondo il progetto-offerta. Il predetto verbale dovrà comunque essere redatto entro e non oltre il termine di cui all'art. 22. -----

6.4 Le fatture saranno inoltrate all'Amministrazione Concedente entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo. Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6.1 del presente contratto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. -----

6.5 Nel caso di ritardato pagamento nei termini sopra stabiliti, saranno dovuti al Concessionario gli interessi di mora nella misura di legge. -----

6.6 Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari) il concessionario ha comunicato con nota del 15/01/2016 assunta in data 26/01/2016 prot. n. 4045 - che si allega sotto la lettera "C" - i codici IBAN dei conti correnti dedicati sui quali saranno effettuati i pagamenti, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti. Il concessionario si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni sua eventuale variazione. -----

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al comune. -----

Articolo 7. Indicizzazione del Corrispettivo annuale -----

7.1 Il Corrispettivo annuale, ad esclusione della quota di disponibilità X_c per l'ammortamento dei lavori di adeguamento normativo degli impianti, che s'intende fissa ed invariabile per l'intera durata del presente Contratto, sarà oggetto di aggiornamento con cadenza annuale: -----

a) per la quota energia (X_a) di cui al precedente art. 6.1 lettera a, si farà riferimento agli indici di variazione della tariffa/costo di mercato dell'energia elettrica, come stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - di seguito AEEG - (*Art. 7.06 Capitolato*). A tal fine, il Concessionario individua ogni anno le migliori condizioni di mercato, informando costantemente l'Amministrazione concedente, mediante una procedura pubblicizzata, trasparente e non discriminatoria. L'Amministrazione concedente potrà procedere a parallele analisi di mercato e imporre propri fornitori qualora risultino, nel rispetto del contraddittorio, economicamente più convenienti. Tali variazioni come quelle dovute a modifiche di imposte o tasse o altre componenti tariffarie (Trasmissione, Distribuzione, Misure, A2, A3, A4, A5, A6, AS, UC3, UC4, UC6, UC7, MCT, Accise, etc) sulla fornitura di energia elettrica rimangono a carico dell'Amministrazione Concedente. I valori iniziali da prendere a riferimento per le predette variazioni dell'energia elettrica sono quelli rilevati dall'AEEG alla data del presente contratto. -----

b) Le quote di gestione del servizio di illuminazione (X_b) di cui ai precedenti art. 6.1 lettere b) e c) saranno aggiornate al termine di ogni annualità contrattuale sulla base delle seguenti variazioni: -----

1)-nella misura del 75% con riferimento alle variazioni percentuali dei prezzi di fatturazione, nel medesimo periodo di riferimento, dell'operaio 5° livello desunto dai listini Assital; -----

2)-nella misura del 25% con riferimento alle variazioni percentuali dei prezzi

determinati alla voce “apparecchi di illuminazione e lampade elettriche” riportati sul bollettino mensile di statistica ISTAT. Nel caso in cui, nel corso degli anni, tale voce non dovesse più comparire sul predetto bollettino mensile di statistica si considererà aggiornato al termine di ogni annualità contrattuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT. -----

I valori iniziali da prendere a riferimento per le predette variazioni sono quelle dell'operaio 5° livello e della voce apparecchi di illuminazione e lampade elettriche rispettivamente rilevati dalle tabelle Assital e dal bollettino mensile ISTAT in vigore alla data del presente contratto. -----

7.2 Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente, previa comunicazione da parte del concessionario all'Amministrazione Concedente, a mezzo di lettera raccomandata. -----

7.3 Le Parti convengono che il calcolo del conguaglio e dell'aggiornamento tariffario per ciascun anno di esercizio dovrà essere effettuato entro il 30 (trenta) Gennaio dell'esercizio successivo, in deroga a quanto definito all'art. 43 del Capitolato. La tariffa così aggiornata avrà comunque valore dal 1° (primo) gennaio ai fini del pagamento delle quote mensili, fino al successivo aggiornamento. -----

7.4 La liquidazione del conguaglio relativo all'anno precedente sarà fatturata entro il mese di gennaio di ciascun anno ed il pagamento avverrà con le stesse modalità e termini di cui al precedente art. 6.4. -----

Articolo 8. Durata -----

8.1 Il presente contratto ha durata di 20 (venti) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti. -----

8.2 Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il presente contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso, diffida o costituzione in mora. -----

8.3 A richiesta dell'Amministrazione Concedente, il Concessionario sarà comunque

tenuto ad assicurare la continuità del servizio – alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del contratto scaduto – per un semestre, e senza oneri aggiuntivi, a causa dei tempi tecnici e burocratici richiesti dall'espletamento della procedura di rinnovo della Concessione ed il subentro del nuovo gestore. In tal caso, il Concessionario è obbligato a rendere gli impianti di pubblica illuminazione e le attrezzature ivi afferenti nelle medesime condizioni di efficienza e di manutenzione rilevate durante i controlli periodici. -----

Articolo 9. Dichiarazioni, obblighi e Garanzie del Concessionario -----

9.1 Il Concessionario dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Contratto e di disporre di mezzi tecnici, finanziari e delle competenze professionali idonei a realizzare l'oggetto del Contratto e ad assolvere gli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali. -----

9.2 Il Concessionario dichiara che le attività di progettazione, gestione e manutenzione del servizio di pubblica illuminazione oggetto del presente Contratto saranno svolte in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, che qui si intende integralmente richiamata. -----

9.3 Il Concessionario si impegna ad eseguire le opere e i servizi a regola d'arte, con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, quale esecuzione di prestazioni specialistiche nell'ambito della realizzazione delle opere e dei servizi di cui al presente Contratto e riconosce espressamente che tali opere e servizi saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme, degli standard nonché secondo la miglior prassi del settore. -----

9.4 Il Concessionario assicura che tutti i materiali utilizzati rispettano gli standard previsti per la realizzazione e messa in opera di impianti di pubblica illuminazione e sono liberi da ogni gravame, di prima qualità e in ogni caso adeguati al

raggiungimento dello scopo del Contratto. -----

9.5 Il Concessionario dichiara, inoltre, di conoscere perfettamente i luoghi dove dovranno essere eseguiti le opere e i servizi e la perfetta idoneità degli stessi, per cui non potrà sollevare eventuali eccezioni per il verificarsi di circostanze non previste che possano rallentare o ritardare lo svolgimento dei lavori o far variare i costi. -----

9.6 Il Concessionario si impegna a rispettare Il Codice delle leggi antimafia, legge 159 del 2011, aggiornato dal decreto legislativo 153 del 2014, anche in caso di subappalto di cui al successivo Articolo 12. -----

9.7 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. -----

9.8 Il Concessionario si impegna, con riferimento al personale assunto, a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: -----

a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; -----

b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziali, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. -----

9.9 In aderenza a quanto stabilito dal punto 7.04.4 del capitolato allegato, nel garantire la fornitura dell'illuminamento per tutti i giorni dell'anno, il Concessionario si impegna a rilevare ogni segnalazione dell'Amministrazione, di privati cittadini od altro e si impegna a svolgere il servizio di accertamento e di riparazione dei guasti su tutti gli impianti di illuminazione pubblica con riparazioni e/o sostituzioni che dovranno essere effettuate qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto, a titolo

di servizio di riparazione non programmata dei guasti, entro i termini indicati all'art.7.11 del Capitolato Speciale di Appalto e dal Progetto Offerta, ove migliorativi rispetto al Capitolato, presentato in sede di gara ed allegato al presente contratto. -----

9.10 Sono a carico del concessionario le attività di manutenzione ordinaria indicate nel punto 7.04.5 del capitolato allegato. -----

Articolo 10. Ulteriori impegni delle Parti -----

10.1 Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alla manutenzione ordinaria e alla gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Contratto, fermo quanto previsto dall'Art. 7.04 del Capitolato, saranno a carico del Concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche gli oneri ed obblighi seguenti: -----

a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto; le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori, di cui al presente Contratto; ----

b) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica; -----

c) le spese ed oneri per assicurazione e previdenza della manodopera, secondo le vigenti norme di legge; spese ed oneri per contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle

che venissero, eventualmente, emanate durante la durata del presente Contratto. Il Concessionario deve garantire l'osservanza delle suddette norme nei confronti dell'Amministrazione Concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici relativamente ai loro dipendenti; -----

d) le spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere; le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro smaltimento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre venti giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati; -----

e) le spese per la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori oggetto del presente Contratto; -----

f) le spese indicate e dettagliate nel Quadro Tecnico Economico pari ad € 45.000,00 iva compresa, che brevemente si riassumono in: -----

- costo per la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e verifica interventi di efficientamento e di adeguamento degli impianti (tecnico incaricato dall'Amministrazione) e collaudo; -----

- incentivo di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; -----

- spese per pubblicità, procedura di gara, commissione di gara; -----

- contributi su spese tecniche; -----

- iva su spese tecniche ed oneri accessori. -----

h) al termine dei lavori, le spese relative al ripristino del suolo pubblico con le modalità previste dal progetto/offerta e seguendo le indicazioni all'uopo definite e

fornite dall'Amministrazione Concedente; -----

i) le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera; le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, con l'onere di adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni e deterioramenti; -----

j) le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto il nominativo e la qualifica del Direttore Tecnico di Cantiere, informando l'Amministrazione Concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura ed a proprie spese, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per: -----

(I) misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori; -----

(II) nonché per controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione Lavori, sia da parte di collaudatori, durante le operazioni di collaudo; -----

k) le spese per assicurazione R.C.T. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, comunicando all'Amministrazione Concedente il nominativo della società assicuratrice con cui il Concessionario ha stipulato il contratto di assicurazione, producendo copia della polizza, corredata degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia; -----

l) le spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature destinate alle segnalazioni diurne e notturne, quali cartelli e fari nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo le vigenti norme di polizia stradale ed in conformità a quanto prescritto dall'Amministrazione Concedente; -----

Il Concessionario si impegna a depositare il progetto esecutivo per la realizzazione dei

lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico entro 30 giorni dal verbale di consegna degli impianti di cui all'art. 22 del presente atto per la sua approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. -----

10.2 Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di: -----

a) provvedere entro sei mesi dal verbale di consegna degli impianti all'aggiornamento del "Censimento", su supporto informatico, e base cartografica georeferenziata dell'impianto di pubblica illuminazione, comprendente l'indicazione dei quadri di comando, dei pozzetti di ispezione nonché delle lampade installate e dei punti luce; -----

b) presentare entro sei mesi dal verbale di consegna degli impianti una "relazione" sullo stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione in riferimento alle normative vigenti in materia di sicurezza, staticità, ecc., nonché per le opere di adeguamento a norma; -----

c) realizzare, entro sei mesi dal verbale di consegna degli impianti, tutti gli adeguamenti ed aggiornamenti, sia tecnologici che funzionali, proposti in sede di offerta, con particolare preminenza per gli interventi dedicati alla sostituzione delle attuali sorgenti luminose, con quelle di nuova generazione proposte nell'offerta, di colorazione bianco-solare, ed alla realizzazione dell'impianto di controllo e gestione;

d) garantire, nel corso dell'appalto, il servizio, i lavori e le provviste occorrenti per la gestione, la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, esistente su tutto il territorio amministrato; -----

e) essere provvisto del materiale e delle attrezzature necessarie per la regolare esecuzione del servizio; dovrà, pertanto, avere in magazzino un'adeguata scorta di ricambi; -----

f) compilare a sue spese e cura, entro la prima annualità (12 mesi) dell'attività di gestione, il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (PRIC) che costituirà parte

integrante del contratto di appalto; -----

g) stabilire e curare rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Concedente abbia affidato altre tipologie di lavori puntuali ovvero su infrastrutture a rete, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori. stabilire l'organizzazione, secondo necessità, del personale addetto che opererà per nome e per conto del concessionario. Sarà comunque obbligo del concessionario indicare il nominativo dei tecnici preposti alla direzione dei servizi e delegati a tenere i rapporti con l'Amministrazione, nonché fornire un elenco nominativo degli addetti ai lavori, indicando per ciascuno di loro le caratteristiche professionali in rapporto alle mansioni cui è destinato. Ogni variazione del personale dovrà essere tempestivamente comunicata al competente ufficio della Stazione Appaltante. L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito; -----

h) garantire un allaccio per manifestazioni e feste secondo quanto previsto all'art. 7.04.2 del Capitolato allegato. -----

i) organizzare la propria reperibilità, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali attraverso l'istituzione di un numero verde, nonché il servizio di pronto intervento nell'ambito del programma di gestione del servizio di illuminazione pubblica proposto; -----

j) mantenere costantemente aggiornato il software del Sistema informativo gestionale e la relativa postazione Workstation in modo che risulti sempre adeguato alle esigenze dei servizi ed alla tecnologia del momento; -----

k) predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori attraverso un proprio piano operativo di sicurezza. -----

10.3 Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute, igiene e prevenzione degli ambienti di lavoro, tutela

della pubblica e privata incolumità, rispetto del Codice della Strada nel corso della durata del Contratto, fermo restando gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione del progetto/offerta. -----

10.4 L'Amministrazione Concedente opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire al Concessionario di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi standard operativi. In particolare, si impegna a: -----

a) fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente Contratto ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi; -----

b) cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. -----

10.5 Resteranno, inoltre, a carico dell'Amministrazione Concedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: -----

a) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione; -----

b) il rilascio gratuito dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi e di gestione; -----

c) il coordinamento con le autorità preposte, in tutti i casi in cui si renda necessaria la chiusura di strade per lavori ed operazioni di manutenzione; -----

d) le spese da corrispondere all'ente competente incaricato per le verifiche dei propri

impianti secondo quanto previsto dal D.P.R. 462/01, con la periodicità prevista da tale decreto, ferma restando l'assistenza che dovrà prestare il Concessionario per lo svolgimento delle attività in parola. -----

Articolo 11. Responsabilità del Concessionario -----

11.1 Gli impianti affidati in gestione al Concessionario, si intendono affidati alla custodia dello stesso Concessionario, con le conseguenze disciplinate dal Codice Civile in materia di responsabilità per danni. -----

11.2 Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza alle prescrizioni di legge e del presente Contratto, arrecati anche da propri dipendenti, a persone e/o cose proprie o di terzi. -----

11.3 La responsabilità del Concessionario si estende ai danni provocati a persone o cose, per la mancata adozione delle misure di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nelle situazioni di emergenza. -----

11.4 Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da eventuali richieste risarcitorie, e da qualsivoglia danno, costo e spesa causata e/o dovuta dal mancato rispetto da parte del Concessionario o dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi di cui al presente Contratto. -----

Articolo 12. Subappalto -----

Le parti danno atto che in sede di offerta il concessionario ha dichiarato che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006, le seguenti opere: -----

- lavorazioni di cui alla categoria OG10, nei limiti di legge; -----
- scavi, ripristini, opere murarie in cemento armato, posa tubazioni e cavi, opere da pittore, noli a caldo di automezzi e mezzi meccanici. -----

12.2 Il Concessionario – nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara – potrà concedere in subappalto parte

delle attività oggetto del presente Contratto solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Concedente. -----

12.3 In ogni caso, laddove sia stipulato un contratto di subappalto, il Concessionario sarà interamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Concedente per l'esatto adempimento degli obblighi oggetto del Contratto e la corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto da parte dei subappaltatori, garantendo l'affidabilità e la professionalità degli stessi, nonché l'adempimento degli obblighi relativi alla certificazione antimafia. -----

Articolo 13. Sospensione dei servizi, risoluzione della concessione e recesso -----

Ai sensi dell'art. 26 del capitolato allegato, qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente che i Servizi procedano convenientemente, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

Nessun diritto per compensi ovvero indennizzi spetterà al concessionario in conseguenza delle ordinate sospensioni. La durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna previsti dal Contratto. -----

La sospensione dei Servizi può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con comunicazione mediante fax, PEC, o altro mezzo idoneo a certificarne l'avvenuta ricezione. -----

Ai sensi dell'art. 28 del capitolato allegato, il concessionario non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione. La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del concessionario qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo fax PEC, o altro mezzo idoneo a certificarne

l'avvenuta ricezione, non adempia alla diffida. -----

In tale ipotesi restano a carico del concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. -----

Ai sensi dell'art. 29 del capitolato allegato, tutte le eccezioni che il concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento debitamente documentate. -----

Detta comunicazione deve essere fatta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui il concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 7 (sette) giorni successivi. -----

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 30 del capitolato allegato, il rapporto di Concessione disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata del presente Contratto, per i seguenti motivi: -----

- a) fallimento del Concessionario; -----
- b) gravi reati del Concessionario accertati con provvedimento definitivo; -----
- c) grave inadempimento del Concessionario; -----
- d) grave inadempimento del Concedente; -----
- e) nei casi previsti dall'Art. 30 dell'allegato capitolato prestazionale. -----

E' consentito il recesso in caso di grave e persistente squilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, per causa sopravvenuta non imputabile alle Parti e salva la revisione ai sensi dell'art. 143 del d. lgs. 163/06. -----

In caso di estinzione del rapporto per i motivi indicati alla precedente lettera d), l'Amministrazione Concedente provvederà a corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 158 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. una somma comprensiva: -----

- del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,

ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, di una somma pari ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario; -----

- delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto dell'anticipata estinzione; -----

- di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di servizio ancora da gestire, valutata sulla base del Piano di Ammortamento. -----

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario troverà comunque applicazione il comma 1 dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni. -----

13.5 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del capitolato allegato, il Concedente potrà risolvere la presente Concessione, ai sensi dell'art. 1453 e 1454 c.c. previa comunicazione per iscritto al Concessionario dell'intimazione all'adempimento e all'esecuzione di ufficio dei servizi a spese del Concessionario entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione, nei seguenti casi di inadempimento del Concessionario agli obblighi contrattuali e di legge: -----

a) per mancata realizzazione degli interventi di efficientamento entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto; -----

b) per incremento superiore al 10% del valore CX "consumo massimo contrattuale" rispetto all'offerta presentata ed oggetto di aggiudicazione; -----

c) per fallimento del Concessionario; -----

d) per gravi reati del Concessionario accertati con provvedimento definitivo; -----

e) per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti del presente capitolato non eliminate; -----

f) per superamento della soglia di penali; -----

g) per errori ripetuti e non eliminati in seguito a segnalazioni da parte dell'Amministrazione; -----

h) per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati; -----

i) per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da prestare; -----

j) per mancata consegna del rinnovo della polizza di cui all'art. 26, comma 1, n. 2, procedendo ai sensi dell'art. 30, comma 5 dell'allegato capitolato, in deroga al comma 1 del citato articolo 30; -----

k) in tutti gli altri casi stabiliti dall'art. 30 dell'allegato capitolato. -----

13.6 Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione dell'Amministrazione Concedente, ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dall'Amministrazione Concedente non sufficienti, il presente contratto di appalto si intenderà risolto. -----

13.7 In caso di risoluzione del presente contratto di appalto per inadempimento del Concessionario ai sensi del presente articolo, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare all'Amministrazione Concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione. -----

13.8 In caso di risoluzione per i motivi indicati ai precedenti punti, l'Amministrazione Concedente avrà diritto all'incameramento delle cauzioni fatto salvo il maggior danno.

13.9 In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario troverà applicazione il comma 1 dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. -----

IL CONCESSIONARIO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Articolo 14 risoluzione bonaria delle controversie -----

14.1 Ai fini della definizione bonaria delle controversie nascenti o collegate al rapporto concessorio, la Parte interessata deve provvedere alla contestazione scritta debitamente documentata dell'eventuale addebito all'altra Parte. Le comunicazioni del Concessionario devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al responsabile della Concessione. -----

14.2 Tale comunicazione sarà effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di 180 giorni solari dalla data in cui la Parte interessata ha avuto conoscenza del fatto da cui origina la contestazione, fatta salva la possibilità di meglio illustrare e documentare la propria contestazione nei successivi 30 (trenta) giorni solari, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che si intende contestare. -----

14.3 L'altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro 30 giorni solari dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 14.2. -----

14.4 Qualora, trascorsi 90 giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente Articolo 14.2, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse procederà alla tutela della propria posizione presso il Tribunale di Tivoli territorialmente competente. -----

14.5 E' esclusa la competenza arbitrale. -----

Articolo 15. Cessione del credito -----

15.1 Il Concessionario potrà cedere a terzi, con le forme stabilite dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 9 della legge n. 2248/1865, Allegato E, degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 e della legge 130/1999, i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'Amministrazione Concedente, in modalità pro soluto e pro solvendo. -----

15.2 In caso di cessione del credito, l'Amministrazione Concedente si impegna, sin

d'ora, a confermare il credito vantato dal Concessionario ai terzi cessionari, a pagare ai terzi cessionari le rate corrispondenti al credito ceduto, alle scadenze previste dal presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo. -----

In caso di cessione del credito successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dal periodo precedente, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dal concessionario a riscuotere. -----

SEZIONE II - ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE -----

Articolo 16. Responsabile della concessione -----

16.1 Al fine di garantire la regolare esecuzione del Contratto, il Concessionario, con nota datata 25 gennaio 2016, assunta al prot. n. 4045 del 26 gennaio 2016, ha nominato il Responsabile della concessione ai sensi dell'art. 22 dell'allegato "A",-----

16.2 Il Responsabile della concessione avrà l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione. -----

16.3 Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto, da comunicare per iscritto al Responsabile della concessione, si intenderanno come validamente e direttamente effettuate al Concessionario. -----

16.4 In caso di impedimento e/o sostituzione del Responsabile della concessione, il Concessionario dovrà comunicare al RUP il nominativo e il domicilio del sostituto.---

Articolo 17. Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento -----

17.1 I lavori saranno eseguiti sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dalla Amministrazione Concedente, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Concessionario prima dell'inizio dei lavori. Il compenso spettante al tecnico incaricato dall'Amministrazione Concedente è previsto nel quadro economico

del progetto e del progetto-offerta a carico del Concessionario rientra nelle spese indicate al precedente art. 10.1 lettera f); -----

17.2 Il direttore dei Lavori potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza, anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata al Concessionario. -----

17.3 Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dagli artt. 148 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., impartendo gli ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione dell'opera a regola d'arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni autorizzative e/o contrattuali, nonché quelle di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. -----

17.4 La realizzazione dell'opera sarà sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Concedente, che la eserciterà attraverso il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. -----

17.5 Il Responsabile del Procedimento potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario ed al Direttore dei Lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile dell'Amministrazione Concedente le soluzioni più idonee da adottare. -----

17.6 Il Concessionario e il Direttore dei lavori dovranno assicurare tutta l'assistenza necessaria al Responsabile del Procedimento nelle verifiche sull'adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti. -----

17.7 Il Responsabile del Procedimento provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale assolvendo in particolare i compiti di vigilanza e controllo e avvalendosi a tale fine anche di collaborazioni specialistiche anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 141, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tale attività di vigilanza e controllo

verrà svolta non solo nella fase di esecuzione dei lavori, ma una volta ultimati gli stessi, si estenderà alla successiva fase della gestione. -----

Articolo 18. Responsabile del Cantiere e della Sicurezza -----

18.1 Il Concessionario si obbliga a nominare un proprio tecnico, idoneo e professionalmente qualificato, iscritto ad uno degli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e/o qualificato come “Direttore Tecnico”, il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assuma le funzioni di "Responsabile del Cantiere e della Sicurezza" e si obbliga, altresì, prima di dare inizio all'esecuzione delle opere, a comunicarne per iscritto il nominativo all'Amministrazione Concedente ed alle Autorità ed Enti per legge competenti. -----

Articolo 19. Collaudo -----

19.1 In relazione ai lavori oggetto del presente Contratto, le Parti procederanno al collaudo indicato all'art. 40 del capitolato speciale di appalto in conformità alla disciplina di cui all'articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. -----

19.2 A tal fine, l'Amministrazione Concedente provvederà a nominare un collaudatore dotato di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi. -----

19.3 Le Parti convengono che le spese di collaudo sono a carico del Concessionario nei limiti contenuti nell'importo previsto nel quadro tecnico economico di cui al precedente art. 10 comma 1, lett. f). -----

19.4 Il Responsabile del Procedimento provvederà ad informare l'organo di collaudo circa l'avvio delle operazioni di collaudo contestualmente alla trasmissione della documentazione prevista dall'articolo 217 del D.P.R. n. 207/2010. -----

19.5 L'organo di collaudo procederà immediatamente alle necessarie constatazioni. ---

19.6 Il Concessionario, a proprie cure e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. -----

19.7 Il Certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni procederà ai sensi del precedente Art. 14 (Risoluzione bonaria delle controversie) del presente Contratto. -----

19.8 Qualora nella visita di collaudo si riscontrino difetti o mancanze riguardo all'esecuzione di lavori, si procederà ai sensi dell'art. 227, D.P.R. n. 207/2010. -----

19.9 L'Amministrazione Concedente intende sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione ai sensi del comma 3, art. 141 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Articolo 20. Variazioni delle opere progettate -----

20.1 Il Concessionario potrà apportare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare esclusivamente nel caso in cui le stesse si rendano necessarie durante l'esecuzione delle opere stesse. Tali variazioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall'Amministrazione Concedente. -----

20.2 L'Amministrazione Concedente avrà diritto di ordinare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Concessionario, il quale avrà diritto ad un maggior compenso per i lavori eseguiti, purché determinato sulla base dell'analisi prezzi determinati secondo la vigente normativa al netto del ribasso offerto in sede di gara. -----

20.3 Il Concessionario si riserva l'approvazione all'esecuzione di tali opere qualora superino il valore di un quinto del prezzo stabilito, e comunque quando le variazioni, sebbene contenute nel limite del quinto, siano tali da comportare notevoli modificazioni della natura delle opere individuate all'Articolo 2 del presente Contratto e nel Capitolato prestazionale. -----

Articolo 21. Documentazione a carico del Concessionario -----

21.1 Il Concessionario è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di seguito indicata: -----

a) Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi della D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; -----

b) certificazioni in merito al rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro nonché degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge; -----

c) certificato attestante l'iscrizione del Concessionario alla Camera di Commercio. ----

Articolo 22. Consegna degli impianti per la gestione -----

22.1 L'Amministrazione Concedente entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto provvederà alla consegna degli impianti mediante redazione di apposito verbale – attestante altresì la valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che il Concessionario prenderà in carico. -----

22.2 L'Amministrazione Concedente consegnerà al Concessionario, contestualmente alla redazione del verbale di consegna, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti. -----

22.3 Gli impianti oggetto del presente Contratto saranno consegnati dal Comune nello stato di fatto in cui si trovano, ma in ogni caso funzionanti secondo gli standards e le modalità operative consuete prima del presente Contratto. -----

22.4 A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite man mano al Concessionario, contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi, a seguito degli interventi eseguiti in

base al progetto presentato in offerta, tale operazione di trasferimento totale dovrà essere eseguita entro sei mesi dalla consegna. -----

22.5 A partire dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario deve concludere i lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico entro i termini indicati nell'offerta presentata in sede di gara e comunque entro sei mesi dalla consegna degli impianti. -----

Articolo 23. Voltura -----

23.1 Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la voltura, a proprio carico, dei contratti di fornitura dell'energia elettrica che alimenta gli impianti. Entro quindici giorni dal verbale di consegna, dovrà in ogni caso mostrare prova dell'avvenuta richiesta di voltura/subentro/cessazione con nuova fornitura prodotta presso i competenti Enti di somministrazione dell'energia elettrica e relativa a ciascun contratto rilevato dal Comune ai sensi dell'art. 2, lett. a) e 7.09, comma 6, del capitolato. -----

23.2 Qualora per cause non imputabili alla negligenza del Concessionario la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito dal precedente art. 23.1, le fatture saranno liquidate direttamente dall'Amministrazione Concedente. L'importo di dette fatture sarà tuttavia portato in detrazione sul primo pagamento utile. -----

Articolo 24. Modifiche agli impianti -----

24.1 Nel corso della durata del Contratto è fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare modifiche ai locali ed agli impianti dati in consegna e collaudati, senza esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Concedente. -----

24.2 L'Amministrazione Concedente rilascerà la suddetta autorizzazione a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario per le quali vengano riconosciute dalla medesima Amministrazione, a sua esclusiva discrezione, i requisiti di migioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, nell'economia dei costi

di gestione, nonché nella riduzione dei consumi energetici e del depauperamento ambientale. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura del Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione Concedente. -----

24.3 Al termine della durata del presente Contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi che di tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione Concedente. -----

Articolo 25. Riconsegna degli impianti -----

25.1 Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere restituiti nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento per l'uso. -----

25.2 Lo stato di conservazione degli impianti sarà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di: -----

- a) esame della documentazione del servizio di manutenzione svolto; -----
- b) esecuzione di prove di funzionamento; -----
- c) visite e sopralluoghi agli impianti. -----

25.3 Qualora in sede di riconsegna venissero accertati malfunzionamenti, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parte di essi interessati. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti. -----

25.4 A conclusione del servizio affidato, il Concessionario consegnerà all'Amministrazione Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che, considerate le prescrizioni del presente Contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata. -----

25.5 La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere effettuata tra il Concessionario e la ditta subentrante nel servizio di gestione degli impianti o, in sua assenza, la stessa Amministrazione Concedente. Le spese di voltura saranno a carico della ditta subentrante, ovvero a carico dell'Amministrazione Concedente qualora decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura com'era all'atto dell'aggiudicazione della presente concessione. -----

Articolo 26. Cauzione definitiva -----

In aderenza alle indicazioni contenute al paragrafo 6.6 della Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Concessionario a garanzia degli impegni assunti con il presente atto: -----

1) ha stipulato cauzione definitiva di cui dell'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006, nella misura del 5% dell'importo dei lavori indicati nel Piano Economico Finanziario, ridotta ai sensi dell'art. 75, comma 7, del citato Decreto Legislativo, a garanzia dell'adempimento dei lavori indicati, prestata con polizza fideiussoria n. 206700/DE in data 25/01/2016 della Compagnia Elite Insurance Company rilasciata dalla Olimpia Agency S.p.a. di Roma pari ad € 16.129,55 con scadenza 25/01/2017; -----

2) si impegna a depositare entro la data di consegna degli impianti, cauzione a garanzia delle penali relative alla gestione dell'opera prevista dal comma 13 dell'art. 153 D. Lgs. N. 163/2006, nella misura del 5% del costo annuo operativo di esercizio indicato nel Piano Economico Finanziario, pari ad € 3.217,24 avente validità quinquennale e si impegna, entro la data di scadenza, al rinnovo della stessa fino al raggiungimento della durata della concessione. -----

Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., le suddette polizze prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune. -----

Articolo 27. Assicurazioni -----

27.1 Il Concessionario ha provveduto a stipulare con la Compagnia Elite Insurance Company la polizza assicurativa n. 206712/CA del 25/01/2016 di cui all'articolo 129 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i., così come specificate all'articolo 125 del D.P.R. 207 del 2010, rilasciata dalla Olinpia Agency S.p.a. di Roma, per garantire l'Amministrazione Concedente contro danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, materiali ed attrezzature anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 2.000.000,00. La polizza assicura anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori o concessione del servizio, con pari massimale. Tale garanzia avrà validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

Articolo 28. Penali -----

Le parti convengono che la disciplina delle penali è contenuta all'art. 46 dell'allegato capitolato. -----

Articolo 29. Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario -----

29.1 Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, deducibile dal Piano di Ammortamento predisposto dal Concessionario ed allegato al presente contratto, è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto medesimo e tale equilibrio è assicurato dalla gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei termini e alle condizioni previste nel presente Contratto. -----

29.2 Le suddette condizioni costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione; ove modificate unilateralmente all'Amministrazione Concedente, nonché in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, sorgerà in capo al Concessionario il diritto

all'immediata revisione della concessione mediante adeguamento tariffe del Corrispettivo Annuale e/o della durata del Contratto, con le procedure di cui al successivo Articolo 30, ovvero, ma soltanto in mancanza della predetta revisione, ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i., al recesso del rapporto concessorio: -----

a) **Regime fiscale.** Il corrispettivo offerto in sede di gara tiene conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste fossero aumentate o diminuite ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi del Concessionario, la Parte che ne abbia interesse ha diritto di chiedere la modifica del corrispettivo con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 30 (Revisione del Contratto), in modo tale da ripristinare il precedente equilibrio economico-finanziario della Concessione. Sarà motivo, altresì, di revisione della Concessione qualsiasi sopravvenuta disposizione legislativa, atti ufficiali degli enti preposti che comporti una maggiorazione (o una riduzione) degli oneri fiscali a carico del Concessionario rispetto a quelli previsti nel modello economico finanziario, ad esclusione dell'aumento delle aliquote delle imposte sui redditi. In questi casi il Concessionario ne informerà tempestivamente l'Amministrazione Concedente al fine di procedere alla revisione del Contratto finalizzata al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario già riportato nel Piano economico-finanziario alla base del progetto. -----

b) **Quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta.** Nel caso in cui, successivamente alla data di presentazione dell'offerta, intervengano modifiche o innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, accordi di programma (nazionali, regionali, locali), applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni tecniche e/o economiche per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-

finanziario di cui al relativo Piano, il Concessionario e l'Amministrazione Concedente hanno diritto di chiedere la modifica del Corrispettivo Annuale con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 30 (Revisione della Contratto). -----

c) **Rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la** progettazione e la costruzione delle opere nei tempi previsti nel piano di ammortamento. Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 30 (Revisione della Contratto) spetta altresì al Concessionario, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano: in caso di ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi da parte del Comune o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario; qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale. -----

d) **Caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche** impreviste e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere che siano destinati ad incidere significativamente sul progetto e tali da non determinare l'impossibilità sopravvenuta dell'opera. -----

Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 30 (Revisione della Contratto) spetta altresì al Concessionario qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di reperti archeologici, a condizione che i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisi e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario. -----

Articolo 30. Revisione del Contratto -----

30.1 Qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le Parti. -----

30.2 La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della Contratto si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui al precedente Articolo 29, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, come risultante dal relativo piano economico-finanziario. -----

30.3 Ai fini di cui al precedente Articolo 29 comma 2, per le revisioni richieste dal Concessionario, la richiesta, qualora le revisioni stesse si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione delle opere, sarà sottoposta dall'Amministrazione Concedente al responsabile del procedimento, ovvero all'ufficio competente del Comune di Campagnano di Roma in caso le revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione. In caso di disaccordo sarà trattata nei modi previsti dal successivo Articolo 38, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 143 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. -----

30.4 Le revisioni concordate potranno avere ad oggetto anche la proroga o la diminuzione della durata del Contratto, ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. -----

Articolo 31. Enti Finanziatori -----

31.1 Il Concessionario può sottoscrivere contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine relativi alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica con gli Enti Finanziatori, purché di volta in volta ne venga data comunicazione per iscritto dallo stesso Concessionario all'Amministrazione Comunale. -----

31.2 Gli Enti Finanziatori sono legittimati ad azionare i poteri e le facoltà riconosciuti nel presente Contratto e le Parti sono obbligate ad assolvere tutti gli impegni nei

confronti degli Enti Finanziatori o che possono assumere rilevanza diretta e/o indiretta per le ragioni e la tutela degli interessi degli Enti Finanziatori. -----

31.3 Le Parti si assumono l'obbligo di assolvere tempestivamente a tutti gli obblighi di carattere informativo di elementi rientranti nella propria sfera di conoscenza e conoscibilità che dovessero risultare formalizzati nel relativo contratto di finanziamento. In tale prospettiva, il Concessionario – o, qualora lo stesso non vi provveda, gli Enti Finanziatori – comunicherà con immediatezza all'Amministrazione Concedente l'avvenuta stipula del/i contratto/i di finanziamento, trasmettendo alla stessa l'intera documentazione contrattuale. -----

31.4 Il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente all'Amministrazione Concedente, e questa agli Enti Finanziatori, l'intenzione di:-----

(I) intraprendere operazioni di scissione, scorporo, concentrazione o di liquidazione volontaria; -----

II) concedere privilegi, ipoteche parziali o totali sui beni attuali e futuri, sui propri ricavi e sui propri crediti, ad eccezione dei privilegi previsti per legge.-----

31.5 In caso di applicazione delle penali di cui all'Articolo 28 del presente Contratto, l'Amministrazione Concedente provvederà ad inviare agli Enti Finanziatori una comunicazione con indicazione dell'ammontare della penale che il Concessionario dovrà corrispondere. -----

31.6 Nei casi di risoluzione indicati nel presente Contratto, l'Amministrazione Concedente dovrà inviare Comunicazione agli Enti Finanziatori. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione del Contratto comunicando all'Amministrazione Concedente entro congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, indicato nella comunicazione dalla stessa Amministrazione Concedente, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Concessionario, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì

che il Concessionario adempia la Comunicazione. Dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione Concedente della Comunicazione decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell'inadempimento da parte degli Enti Finanziatori e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il suddetto termine l'Amministrazione Concedente potrà risolvere il presente Contratto. -----

31.7 In ogni caso, l'Amministrazione Concedente si impegna a – e comunque farà tutto quanto in proprio potere per: -----

a) conseguire il rimborso del credito degli Enti Finanziatori, in caso di scadenza del Contratto e/o di sottoposizione del Concessionario al fallimento o ad altre procedure concorsuali; -----

b) collaborare nella promozione di ogni atto, provvedimento e/o delibera funzionale alla conclusione dei finanziamenti. -----

31.8 Le Parti convengono che è ammessa, ed a tal fine viene prestato preventivamente il relativo consenso, la cessione ovvero il pegno, da parte del Concessionario agli Enti Finanziatori, dei crediti derivanti al medesimo Concessionario, ai sensi del Contratto, ivi incluse eventuali indennità. Si applica, altresì, l'art. 160 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. -----

31.9 L'Amministrazione Concedente prende atto ed accetta che troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 19, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed i privilegi di legge in esse previste in favore degli Enti Finanziatori. -----

SEZIONE III - DISPOSIZIONI VARIE -----

Articolo 32. Obblighi di informazione e Buona fede -----

32.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione. -----

32.2 Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione della presente Convenzione, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nella stessa, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a principio di buona fede di cui all'art. 1375 del Codice Civile. -----

Articolo 33. Modifiche e integrazioni -----

33.1 Il presente Contratto prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Contratto dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto. -----

33.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo. -----

Articolo 34. Invalidità parziale -----

34.1 Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non eseguibile, non pregiudicherà in via automatica la liceità, validità ed esecuzione delle altre disposizioni del Contratto medesimo. -----

34.2 In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione di quelle clausole per cui sia nel frattempo intervenuta l'invalidità, l'inefficacia o l'inapplicabilità con altrettante previsioni che rispettino, per quanto possibile, la originaria volontà delle Parti così come racchiusa nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle. -----

Articolo 35. Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza -----

35.1 Le Parti si impegnano al rispetto, per quanto applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza. -----

35.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Contratto. -----

35.3 L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio. -----

Articolo 36. Spese -----

36.1 Sono a carico del concessionario ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico dell'amministrazione concedente. -----

36.2 ai fini fiscali si dichiara che i lavori e i servizi dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del dPr 26 ottobre 1972, n. 634. -----

Articolo 37. Domicilio del Concessionario -----

37.1 il Concessionario elegge domicilio presso il Comune di Campagnano di Roma, P.za C. Leonelli, n. 15, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. Gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e a mezzo PEC agli indirizzi seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto. -----

Per l' Amministrazione Concedente	Per il Concessionario
a: Comune Campagnano-Responsabile	A: CEIR Società Consortile

Settore VI	Cooperativa
Indirizzo: Piazza Cesare Leonelli 15	Indirizzo: Viale Giuseppe di Vittorio, 64
Città 00063 Campagnano di Roma	Città 48123 Ravenna
Telefax: 06-9041991	Telefax: 0544-455791
PEC: protocollo@pec.comunecampagnano.it	PEC: ceir@legalmail.it

Articolo 38. Foro competente -----

38.1 Nel caso di mancato accordo, ed in ogni altro caso di controversie, la giurisdizione apparterrà al Tribunale di Tivoli. -----

38.2 Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale. -----

Articolo 39. Dichiarazioni -----

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 e art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti del Comune di Campagnano di Roma o soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. N. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti al Comune di Campagnano di Roma. Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore VI, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il concessionario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. -----

Le parti danno atto e si impegnano a rispettare tutte le condizioni contenute nel patto di integrità del Comune di Campagnano di Roma riportato in allegato sotto la lettera “D” e debitamente sottoscritto. -----

Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare il Codice di comportamento del Comune di Campagnano di Roma a tutto il personale impiegato nelle attività oggetto della presente concessione. -----

Articolo 40. Norme applicabili -----

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1341 - 1342 C.C., le parti approvano espressamente le disposizioni di cui agli articoli: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30. -----

IL CONCESSIONARIO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Articolo 41. Rinvio alle norme -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia. -----

Il presente contratto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Segretario Comunale completato a mano su fogli dodici, per facciate intere quarantacinque e fin qui della presente, viene da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono ai sensi dell’art. 52 bis della legge n. 89/1913, come introdotto dal comma 1, dell’art. 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 110. -----

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE _____

IL CONCESSIONARIO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____